



Università di Foggia

**Convenzione per mobilità studentesca nell'ambito del Programma MUR  
"Erasmus Italiano"  
(DM 548/2024 e ss. mm. ii)**

Università di Roma Tre, Via Ostiense, 133 - 00154 Roma, C.F. 04400441004, legalmente rappresentata dal Rettore Prof. Massimiliano FIORUCCI

E

Università di Foggia, Via Antonio Gramsci, 89/91 – 71122 Foggia, C.F. 94045260711, legalmente rappresentata dal Rettore Prof. Lorenzo LO MUZIO

di seguito congiuntamente denominate "Parti"

***Premesso che***

- Il D.M. n. 548 del 28/03/2024 ha istituito il Programma denominato "Erasmus Italiano" per la mobilità studentesca sul territorio nazionale, disciplinando le modalità di utilizzo di erogazione del relativo Fondo di cui all'art. 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- Il D.M n. 397 del 16/05/2025 ha integrato e disciplinato le modalità di utilizzo del Fondo per il programma "Erasmus Italiano" (mobilità studentesca nazionale), originariamente istituito con il DM 548/2024 per consentire la piena operatività della mobilità studentesca nazionale per il periodo 2025-2026:
- il Programma Erasmus italiano, finalizzato a costruire percorsi di studio innovativi che favoriscano l'interdisciplinarietà e la flessibilità dell'offerta formativa, rappresenta uno spazio integrato della formazione universitaria italiana, mettendo in comune le risorse disponibili a livello nazionale, nell'ottica di arricchire il piano di studi con attività formative ulteriori e complementari rispetto a quelle proposte dall'ateneo di provenienza, in una prospettiva interdisciplinare e innovativa;
- l'attuazione del predetto D.M. è consentita sulla base di convenzioni tra atenei, stipulate ai sensi dell'art. 5, comma 5 *bis*, del regolamento di cui al D.M. n. 270/2004;
- la stipula delle predette convenzioni tra atenei è una pratica ben nota e consolidata nel tempo, dunque certamente duratura, e potenzialmente coeva alla stipula di convenzioni per il programma Erasmus italiano poiché resta un'opzione possibile in assenza di contributo, o attraverso il ricorso a fondi di ateneo, per finanziare la mobilità studentesca;
- le Parti desiderano aderire al Programma Erasmus italiano, promuovendo e sostenendo lo scambio reciproco di studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, o di laurea magistrale

a ciclo unico, al fine di rafforzare l'integrazione e la complementarità tra le rispettive istituzioni accademiche.

- gli atenei stipulanti (le Parti) si impegnano a definire i requisiti di merito per la partecipazione ai bandi e per la formulazione delle graduatorie degli ammessi alla mobilità al fine di selezionare studenti meritevoli e motivati a integrare il proprio percorso formativo e a partecipare effettivamente alla realtà universitaria ospitante;

### ***si conviene quanto segue***

#### **1. Definizioni**

Ai fini di questo accordo:

- i) "Istituzione di provenienza" indica l'istituzione presso la quale uno studente intende laurearsi, e "Istituzione ospitante" l'istituzione che si è accordata per ospitare lo studente.
- ii) Semestre o Anno Accademico indica il periodo relativo presso l'Istituzione ospitante.
- iii) "Facoltà/Dipartimento" indica la competente struttura accademica presso le rispettive istituzioni.

#### **2. Scopo dell'accordo**

- i) Le Parti si impegnano reciprocamente a rispettare i requisiti di qualità previsti dalla carta Erasmus per quanto riguarda tutti gli aspetti organizzativi e gestionali della mobilità e concordano una serie di obiettivi quantitativi di mobilità, condizioni di collaborazione e misure per garantire la qualità e l'impatto della mobilità. Gli studenti in mobilità selezionati in base alle regolamentazioni degli atenei sono tenuti a stipulare il Learning Agreement.
- ii) Lo scopo di ogni scambio studentesco è quello di far in modo che gli studenti si iscrivano ai vari corsi di insegnamento dell'Istituzione ospitante per ottenere crediti che verranno riconosciuti presso l'Istituzione di provenienza ai fini del conseguimento del titolo di studio, nell'ambito del programma promosso dal Ministero dell'Università e della Ricerca sotto il nome di "Erasmus italiano" (D.M. 548 del 28/03/2024)

#### **3. Responsabilità delle Istituzioni partecipanti e degli Studenti**

- i) Ciascuna Istituzione deve garantire tutti i provvedimenti considerati necessari per la massima riuscita di questo programma di interscambio.
- ii) Ciascuna Istituzioni consente di accettare e iscrivere gli studenti in interscambio come studenti a tempo pieno per la durata del loro scambio. Gli studenti in interscambio sono esonerati dal pagamento delle tasse presso l'Istituzione ospitante.
- iii) A ogni studente in interscambio vengono forniti gli stessi mezzi e servizi di supporto che sono disponibili a tutti gli studenti regolarmente iscritti presso l'Istituzione ospitante.
- iv) È responsabilità di ciascuno studente in interscambio ottenere l'approvazione ufficiale dalla Istituzione di provenienza, in cui è incardinato il corso di studio, relativamente agli insegnamenti seguiti presso l'Istituzione ospitante.
- v) Ogni studente nel periodo di mobilità beneficerà delle coperture assicurative attivate da parte del proprio ateneo di provenienza.
- vi) È responsabilità di ciascuno studente in interscambio accertarsi che, alla fine del periodo di mobilità, gli venga rilasciato il certificato con gli esiti degli esami sostenuti presso l'Istituzione ospitante per gli insegnamenti seguiti durante il periodo di interscambio, ai fini del

riconoscimento dei CFU acquisiti (non inferiore a n.12 CFU) da parte dell'Istituzione di provenienza. Inoltre, ogni Istituzione ospitante deve inoltrare una copia del suddetto certificato all'Istituzione di provenienza.

- vii) Gli studenti che partecipano allo scambio sono soggetti ai regolamenti e alle procedure adottate dall'Istituzione ospitante per il periodo accademico di mobilità durante il quale ciascuno studente risulta iscritto ai corsi di insegnamento. L'Istituzione di provenienza è responsabile della soluzione delle problematiche relative alla frequenza dei corsi di insegnamento e all'acquisizione dei relativi crediti.

#### **4. Numero dei Partecipanti e Durata della mobilità**

- i) Lo scambio di studenti avverrà in maniera equilibrato, ovvero il numero di studenti potrà cambiare da un anno all'altro, purché entro il periodo di due anni. Durante il periodo di vigenza dell'accordo, previa l'individuazione di candidati idonei allo scambio, ogni Istituzione deve mandare all'altra un numero di studenti concordato per ciascun corso di studi.
- ii) Il periodo trascorso presso l'Istituzione ospitante avrà una durata compresa tra tre (3) e sei (6) mesi.
- iii) Il presente accordo è integrato da indicazioni specifiche riferite a ciascun corso di studio interessato dall'interscambio (Allegati).

#### **5. Selezione e immatricolazione degli studenti**

L'Istituzione di provenienza deve esaminare le domande di candidatura presentate dagli studenti interessati allo scambio. Gli studenti, siano essi iscritti a corsi di primo, di secondo livello o ciclo unico, per poter partecipare devono possedere i seguenti requisiti:

- i) aver completato almeno un anno di studi presso l'Istituzione di provenienza;
- ii) essere iscritto presso per l'intero periodo della mobilità;
- iii) presentare una proposta di piano di studi (Learning Agreement) relativa al periodo di mobilità, approvata dall'Istituzione di provenienza e da quella ospitante, al fine di acquisire la frequenza dei corsi di insegnamenti proposti dalla Istituzione ospitante e sostenere i relativi esami di profitto. Ogni Istituzione deve informare gli studenti della disponibilità dei corsi, incluse eventuali condizioni e limitazioni per l'iscrizione.
- iv) ottenere l'autorizzazione da parte dall'Istituzione di provenienza, a seguito del buon esito degli esami relativi ai corsi di insegnamento frequentati presso l'Istituzione ospitante e presenti nel Learning Agreement, al totale riconoscimento dei crediti formativi acquisiti presso l'Istituzione ospitante ai fini della laurea.
- v) Ciascuna Istituzione deve inoltrare all'altra richiesta di ammissione per i propri studenti, almeno 6 (sei) settimane prima dell'inizio del semestre d'entrata. L'Istituzione ospitante si riserva il diritto sulla approvazione finale dell'ammissione di uno studente e stabilirà, dove necessario, alcuni standard di competenza.

#### **6. Proposta di piano di studi (Learning Agreement)**

- i) Prima dell'inizio del periodo di mobilità, gli studenti partecipanti devono stipulare un Learning Agreement che, nell'ambito di uno spazio formativo integrato, definisce in dettaglio il piano di studi e le attività da svolgere durante il periodo di mobilità. In tale contesto, il programma di mobilità

può includere, in parte o in toto, attività di tirocinio professionalizzante, coerenti con il percorso formativo dello studente e preventivamente concordate tra le istituzioni partner.

- ii) Il Learning Agreement, in particolare, deve individuare le attività formative da seguire presso la Istituzione ospitante durante il periodo di mobilità. Il Learning Agreement deve essere approvato dall'Istituzione di provenienza prima dell'inizio della mobilità. Il Learning Agreement deve prevedere il superamento di attività formative compresa, la preparazione della tesi di laurea, e l'acquisizione dei relativi CFU in numero congruo rispetto alla durata della mobilità.
- iii) Al termine della mobilità nazionale, l'Istituzione ospitante trasmette all'Istituzione di provenienza i documenti relativi alle attività formative superate e ai CFU acquisiti.
- iv) L'Istituzione di provenienza si impegna a dar seguito al riconoscimento coerentemente con quanto previsto nel Learning Agreement.

## **7. Requisiti per l'accesso alla Borsa di Studio**

Può presentare istanza per ottenere la borsa di studio lo studente regolarmente iscritto presso l'Istituzione di provenienza che presenti una dichiarazione del valore ISEE-U per l'anno precedente di valore non superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente.

## **8. Gestione finanziaria**

i) Possono partecipare al programma di mobilità anche gli studenti che, al termine della procedura di selezione, non risultano assegnatari della borsa nei limiti della capacità di accoglienza espressa da ciascun delle Parti. Agli studenti che partecipano alla mobilità sono garantiti da parte dell'Istituzione ospitante, senza alcun costo aggiuntivo:

- la frequenza ai corsi e l'esenzione dalle tasse universitarie presso l'Istituzione ospitante;
- programma di orientamento;
- certificati e attestazione dei risultati;
- accoglienza degli studenti in arrivo.

ii) Gli studenti che partecipano allo scambio sono responsabili dal punto di vista finanziario per:

- pagamento delle tasse universitarie e altre spese presso l'Istituzione di provenienza;
- viaggi da e verso l'Istituzione ospitante;
- materiale didattico;
- alloggio e spese di mantenimento;
- copertura sanitaria;
- viaggi personali.

iii) In linea di massima, il finanziamento delle mobilità avviene mediante appositi fondi messi a disposizione dal Ministero dell'Università e della Ricerca con il già citato programma "Erasmus italiano" (D.M. 548 del 28/03/2024).

Gli importi mensili delle borse e i criteri per la loro assegnazione sono definiti tramite degli appositi bandi di selezione pubblicati dall'Istituzione di provenienza. Laddove non sia possibile accedere ai finanziamenti ministeriali, ciascuna delle Parti si riserva la possibilità di individuare risorse finanziarie a supporto della mobilità dei propri studenti.

## **9. Revisione del Programma di Scambio**

Entrambe le Istituzioni sono responsabili di una revisione periodica del programma di interscambio, in base alle necessità di aggiornamenti e modifiche ritenute opportune per comune accordo, oltre per identificare nuove occasioni di cooperazione nell'eventuale assegnazione di borse di studio e di ricerca.

## **10. Trattamento dei dati**

Ai sensi e a tutti gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati- RGPD" e del D.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", le Parti dichiarano di essere Titolari autonomi per il trattamento dei dati effettuato per la stipula del presente protocollo d'intesa e per tutti gli adempimenti consequenziali. I dati forniti dalle Parti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, par. 1, RGPD. Gli interessati potranno inoltre esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679. 2. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno in qualità di Titolari autonomi. Nel merito delle attività attuative della presente Convenzione, in considerazione della varietà di attività previste, verranno di volta in volta definiti gli aspetti in materia di protezione dei dati personali che si rendessero necessari, i rispettivi ambiti di responsabilità, con singoli accordi attuativi. 3. Le Parti si impegnano, inoltre, a adempiere, ove necessario, agli obblighi di informativa nei confronti delle persone fisiche coinvolte nelle attività oggetto della convenzione e ad operare reciprocamente nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del GDPR, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati. 4. Le Parti sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso ai dati (artt. 13 e ss. del Regolamento UE 2016/679).

## **11. Periodo di validità dell'Accordo**

Questo accordo decorre dall'Anno Accademico 2026/2027 e rimane valido per un periodo iniziale di cinque (5) anni. L'accordo potrà essere interrotto da una delle due istituzioni a condizione che venga notificato all'altra un preavviso scritto con almeno sei (6) mesi.

## **12. Risoluzione delle controversie**

Entrambe le istituzioni si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia dovesse scaturire dall'interpretazione o dall'applicazione del presente accordo. Qualora non fosse possibile raggiungere tale obiettivo, le istituzioni ricorreranno a procedure di arbitrato concordate.

## **13. Note**

- i) Qualsiasi informazione o altra comunicazione nell'ambito di questo Accordo dovrà essere messo per iscritto e notificato tramite e-mail.
- ii) I referenti del presente accordo cui trasmettere le comunicazioni sono:

**UNIVERSITÀ DI FOGGIA**  
**Titolo: Area Didattica**

**UNIVERSITÀ DI ROMA TRE**  
**Titolo: Area Studenti**

**Indirizzo:** Via A. Gramsci 89 – 71122  
Foggia  
[erasmusitaliano@unifg.it](mailto:erasmusitaliano@unifg.it)

**Indirizzo:** Via Ostiense 133 - 00154 Roma  
[area.studenti@ateneo.uniroma3.it](mailto:area.studenti@ateneo.uniroma3.it)

#### **14. Firme**

Questo Accordo, sottoscritto in modalità digitale, rappresenta l'intero accordo tra le parti. Nessun emendamento, consenso o rinuncia dei termini di questo Accordo potrà vincolare una delle due parti se non sarà firmato da entrambe.

**Firmato per parte della  
UNIVERSITÀ DI FOGGIA**

**Rettore  
Prof. Lorenzo LO MUZIO**

**Firmato per parte della  
UNIVERSITÀ DI ROMA TRE**

**Rettore  
Prof. Massimiliano FIORUCCI**